

NEWSLETTER

STUDIO NERVI & ZULLI
Via Pisanelli, 4
00196 Roma
Tel. 06 – 8788 9708
segreteria@studionervizulli.it
studionervizulli.it



CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – RUOLO DEL DEBITORE CEDUTO

Precisazioni in tema di
trasparenza nell'operato
delle SPV a tutela del
debitore ceduto

CARTOLARIZZAZIONE E PROVA DEL CREDITO DELLA SOCIETÀ VEICOLO.

NUOVE SENTENZE SI PRONUNCIANO SULLA TUTELA DEL DEBITORE CEDUTO.

Forniremo importanti chiarimenti riguardo alla legittimazione ad agire delle società veicolo e una riflessione sulla opportunità di maggiore trasparenza nel loro operato.

Cartolarizzazione: la sorte del singolo credito ceduto

Nell'ambito della cartolarizzazione dei crediti, la posizione del debitore ceduto è certamente marginale. Tuttavia, recenti arresti giurisprudenziali ne sottolineano il ruolo e l'importanza. Le

implicazioni, anche di immagine, che la singola posizione ceduta può avere rispetto all'intera operazione finanziaria, impongono una riflessione per le società veicolo, chiamate ad operare con maggiore trasparenza anche in sede contenziosa.

La cartolarizzazione dei crediti

La cartolarizzazione consiste nella cessione *pro soluto* di un insieme di crediti a una società di cartolarizzazione o società veicolo (*Special Purpose Vehicle* - SPV). Questa operazione consente di smobilizzare i crediti e genera quali strumenti finanziari i titoli obbligazionari emessi dalla SPV per finanziare l'acquisto dei crediti.

Articolo 58 T.U.B.

L'articolo 58 del T.U.B., a tutela degli investitori, prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione di crediti in blocco, derogando alle norme ordinarie. La cessione diventa efficace mediante l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Valore probatorio dell'avviso ex art. 58 T.U.B.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha una funzione notificatoria e costituisce prova della conoscenza legale della cessione, sia per il debitore che per terzi.

Qualora, nel giudizio adito dalla società veicolo per il recupero del credito, il debitore ceduto non contesti la cessione stessa, la giurisprudenza ritiene che l'avviso ex art. 58 TUB costituisca "adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione", laddove la precisione di tali indicazioni consenta di ricondurlo con certezza ai crediti trasferiti in blocco.

Centralità del principio di non contestazione

Invece, in caso di contestazione della cessione da parte del debitore ceduto, non è sufficiente la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. per dimostrare la titolarità del credito in capo alla SPV, poiché muta il *thema probandum*. La società veicolo dovrà pertanto dimostrare la propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio il contratto di cessione e i relativi allegati, da cui dedurre l'esistenza del singolo credito ceduto e la sua inclusione nei crediti ceduti in blocco.

Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza di distinguere tra prova della cessione e prova dell'esistenza del contratto di cessione.

Le puntualizzazioni della Cassazione, contenute nell'ordinanza n. 17944/2023, sono state ribadite dalle sentenze n. 7866 del 22 marzo 2024 e n. 13289 del 14 maggio 2024.

Considerazioni finali

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, quindi, evidenziano l'importanza di garantire sia la tutela degli investitori, ma anche quella dei debitori nel processo di cartolarizzazione. Tali tutele, oltre ad essere garantite dal ruolo della Banca d'Italia, passano anche attraverso la rigorosa applicazione dei principi processuali della non contestazione e del riparto dell'onere della prova.

Da ciò si desume che le società veicolo devono operare con rigore e trasparenza, specialmente in fase processuale, per mantenere la loro credibilità sul mercato.

Lo Studio Legale Nervi Zulli si rende disponibile a fornire consulenza e assistenza sul tema a soggetti che intendono contestare la cessione del credito alla SPV, anche in ottica contenziosa.



Avv. Miriam Zulli

zulli@studionervizulli.it

Tel. 06 – 8788 9708



Avv. Giovanna Angelini

angelini@studionervizulli.it

Tel. 06 – 8788 9708

Le opinioni e le informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo e non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'opinione di un parere professionale. La Newsletter è di proprietà dello Studio Nervi Zulli.

Seguici su 

Se non desideri ricevere la nostra Newsletter, clicca [QUI](#).